

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **32**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIMIENTI, VACCA, D'UVA, LUIGI GALLO, BATTELLI,
MARZANA, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul funzionamento delle scuole paritarie
e sulla condizione dei docenti in esse impiegati

Presentata il 4 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dei cosiddetti « diplomifici », le scuole paritarie che si configurano come autentiche fabbriche di diplomi a pagamento attraverso lo svolgimento di esami di maturità facilitati, con commissari di esame compiacenti e docenti precari disposti a sorvolare su gravi insufficienze pur di preservare l'incarico, garantendo ai propri iscritti promozioni assicurate per i restanti anni di studio, è conosciuto da molto tempo. La sua diffusione è capillare, in tutto il territorio nazionale.

Negli ultimi anni si sono susseguite inchieste giudiziarie, polemiche, prese di po-

sizione da parte di organi politici e istituzionali, ma il fenomeno, oltre a non essersi arrestato, è in continua espansione. Segnaliamo a titolo esemplificativo le inchieste di Nola, in cui nell'estate 2013 il Corpo della guardia di finanza ha scoperto che gli studenti dell'istituto paritario « Luca Pacioli » hanno svolto con notevole ritardo la prima prova di esame, per la precisione il 1° luglio 2013, ben quindici giorni dopo la data dello svolgimento del tema nel territorio nazionale e avendo dunque avuto a disposizione tutto il tempo di conoscere e di preparare le tracce assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca (MIUR). Il tutto, per ammissione degli stessi studenti, senza aver mai frequentato il corso di studi durante l'anno.

Le inchieste susseguitesesi in questi anni sono davvero molte, con capi di imputazione di una gravità assoluta quali associazione per delinquere, truffa e falso in atto pubblico. Esse, come detto, non riguardano solo il sud: si va infatti dall'Istituto Alfaterna di Nocera Inferiore all'Eugenio Montale di Roma, passando per l'Enrico Fermi di Tramutala (Potenza), il Centro studi Cassino di Caserta, il Centro studi *on-line* Maria Cinque di Pagani, l'Istituto Luigi Pirandello di Nocera Inferiore. Di pochi mesi fa è la notizia degli Istituti Conoscere e Parravicini di Sondrio: esami orali concordati e biglietti con le risposte esatte passati sottobanco dai professori durante le prove scritte. Il tutto alla cifra di 7.000-8.000 euro per un diploma.

Insomma, il fenomeno dei diplomifici sembra inarrestabile e la silenziosa inoperosità del MIUR imbarazza.

C'è tuttavia un nuovo capitolo che arricchisce questa triste e scandalosa saga di scandali e di vergogne ed il protagonista è il professor Paolo Latella, che con il suo coraggio e la sua tenacia ha messo in luce un sistema marcio, svelando ulteriori pratiche purtroppo assai diffuse e che hanno spinto i deputati proponenti a presentare e a sottoscrivere questa proposta di inchiesta parlamentare.

Nel giugno 2013 il professor Latella ha redatto un *dossier* in cui sono raccolte oltre 500 testimonianze anonime di docenti costretti a insegnare in scuole paritarie senza percepire stipendio o con paghe bassissime, promuovendo i propri alunni e falsificando i registri. Il tutto in cambio dell'agognato punteggio in graduatoria, necessario per tentare di ottenere finalmente una posizione utile per entrare di ruolo nella scuola pubblica. Ecco il secondo grande scandalo di questa saga, che va ad arricchire un quadro già nefasto.

Se possibile, si tratta di una prassi ancora più grave degli esami concordati e dei diplomi messi in vendita a prezzi elevatissimi: in questo caso, oltre alla falsificazione e alla mercificazione dell'istru-

zione, vero e unico pilastro per creare cittadini di domani consapevoli e istruiti, c'è di mezzo la violazione di qualsiasi forma di rispetto dei diritti dei lavoratori. Non occorre infatti un fine giurista per comprendere che il mancato pagamento per lo svolgimento di una prestazione lavorativa è in palese violazione dell'articolo 36 della Costituzione, che prevede che « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ».

Il tutto, come detto, nel silenzio colpevole delle istituzioni, nonostante le molteplici segnalazioni e le inchieste giudiziarie riprese da molti organi di stampa.

Oltre a violare la Costituzione, la prassi dei diplomifici è anche in aperto contrasto con quanto disposto dalla legge sulla parificazione degli istituti scolastici: ricordiamo che sono definite « scuole paritarie » le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (comma 2.1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 83 del 10 ottobre 2008). Nello specifico, l'articolo 1, comma 4, della legge statuisce che « La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

(...)

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore ».

La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente

per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000 (comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27).

Con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare di rispettare una serie di impegni tra cui l'impegno a utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito, l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche nonché contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e l'impegno a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 62 del 2000.

Risulta evidente che il requisito del rispetto dei parametri economici fissati dai contratti collettivi dei docenti non viene rispettato dai diplomifici, ai quali dovrebbe dunque essere immediatamente revocata la parificazione.

Le prassi illecite adottate da queste scuole, peraltro, inducono a facili generalizzazioni nei confronti del sistema delle scuole paritarie, che invece in buona parte dei casi offre un valido supporto alle scuole pubbliche, svolgendo un servizio serio e soddisfacendo le richieste di iscrizione di molti giovani.

Alla base di queste continue violazioni, che come evidenziato sono diffuse in tutto il territorio nazionale, vi è l'incredibile sistema di reclutamento tutto italiano nel quale, per colpa di errori e di politiche non lungimiranti, è ad oggi impossibile per qualsiasi giovane aspirante docente pensare di poter ottenere in pochi anni una posizione vantaggiosa in graduatoria per accedere al posto di ruolo, indipendentemente dalle proprie capacità. Questa disperazione, unita alla totale assenza di prospettive e di speranza, spinge oggi molti giovani docenti ad accettare il ricatto illegale e incostituzionale delle scuole paritarie: svilimento della funzione docente e

cancellazione di qualsiasi diritto del lavoratore pur di ottenere i 12 punti utili a scalare qualche posizione in graduatoria. Le scuole paritarie fanno leva proprio su questo: sul disperato bisogno di lavorare di docenti giovani e meno giovani che sanno già con assoluta certezza che dovranno attendere decenni prima di vedersi stipulare un contratto a tempo indeterminato nella scuola.

Il *dossier* di Paolo Latella ha avuto il merito di riaccendere i riflettori degli organi di stampa e, coattivamente, del MIUR su questa piaga per troppo tempo ignorata.

Pubblichiamo di seguito due testimonianze anonime di docenti contenute nel *dossier*: in molti, oltre cinquecento come detto, si sono rivolti a Paolo Latella denunciando le loro incredibili storie di sfruttamento.

« Carissimi colleghi, ho lavorato in 4 scuole paritarie della mia città siciliana tra il 2005 e il 2009, in una di esse sono stata pagata quanto una badante, nelle altre due avrei dovuto ricevere 4 euro l'ora, ma non è stato così.

Inoltre ho dovuto scrutinare ragazzi che ho visto 1-2 volte, in alcuni casi erano solo nomi fittizi, tutto al fine di raccogliere abbastanza giorni per poter partecipare ai corsi abilitanti, oggi i tanto sospirati Tfa speciali. Questo punteggio mi ha permesso anche una supplenza nella scuola statale.

Da cinque anni sono disoccupata, perché se lavoro voglio essere pagata e nella mia città pagano solo le paritarie religiose e solo i parenti, infatti ho conoscenti che sono pagate solo perché imparentate con il proprietario, il preside o il vescovo.

Di fronte alla coraggiosa scelta del collega Paolo Latella, rimango perplessa, perché non è solo questione delle minacce già subite, ma perché potrei essere denunciata dalle scuole per falso in atto pubblico: mi crederebbero i giudici se dicessi loro che mi hanno costretto? Come mi hanno costretto a firmare buste paga da 700-800 euro, senza mai ricevere denaro? »

« È una buona idea Paolo (...) ma in città come Taranto nessuna scuola paritaria paga (...) insegniamo effettivamente per il punteggio (...) basterebbe eliminare il

punteggio in questo modo le scuole (private) si svuoterebbero di insegnanti (...) molti non denunciano apertamente perché di fatto siamo complici di un sistema balordo: partecipiamo a scrutini pilotati e di conseguenza firmiamo verbali assurdi (gravissimo); il 50 per cento degli alunni non frequenta, ma li consideriamo presenti (gravissimo); il 99 per cento di essi viene promosso con medie altissime (...) più complici di così. I sindacati fanno tutto!!! Tutti fanno tutto!!! Allora per far partire le denunce gli inquirenti dovrebbero coinvolgere tutti compresi gli insegnanti in modo tale da far raccontare effettivamente cosa accade nelle paritarie ».

Il *dossier* contiene poi la cosiddetta « cartina della vergogna », l'elenco aggiornato al 21 febbraio 2014 delle province italiane in cui sono state segnalate scuole paritarie che in cambio del punteggio per l'inserimento in graduatoria decidono illegittimamente di non pagare i propri docenti, ricattandoli e sfruttando la loro estrema necessità di guadagnare punteggio:

regione Sicilia, province interessate: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;

regione Campania, province interessate: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

regione Calabria, province interessate: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

regione Puglia, province interessate: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;

regione Basilicata, provincia interessata: Matera;

regione Lazio, province interessate: Latina, Roma.

regione Lombardia, province interessate: Milano, Varese, Brescia, Sondrio;

regione Abruzzo, provincia interessata: Pescara;

regione Friuli Venezia Giulia, provincia interessata: Pordenone, Trieste;

regione Sardegna, provincia interessata: Cagliari.

Il *dossier* del professor Paolo Latella viene inviato per la prima volta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Carrozza nel febbraio 2013, anche attraverso l'intercessione del suo segretario personale dottor Marco Bani, ma senza ricevere alcuna risposta né alcuna presa di posizione pubblica da parte del Ministro. Nello specifico, in data 5 febbraio 2014 il professor Latella invia al dottor Bani una lettera in cui rende noto il contenuto del *dossier* e in cui sollecita un tempestivo intervento del Ministro o, quanto meno, un incontro. A febbraio 2014, il dottor Bani riceve altre due lettere di contenuto analogo, senza mai dare alcuna risposta. Alcuni giorni dopo il professor Latella riceve una telefonata dal dottor Bani, che gli formula la richiesta di inviare nuovamente il *dossier* al Ministro, in quanto risultava ancora non pervenuto.

Infine, in data 5 marzo 2014, una collega del professor Latella segnala uno scambio di battute su *Twitter* tra lei e il dottor Marco Bani, il quale, a seguito dell'insediamento del neo Ministro Giannini, dichiara: « Penso che il nuovo Ministro debba guardare attentamente il documento ».

La situazione, purtroppo, non cambia con l'insediamento di Stefania Giannini: il professor Latella continua a non ricevere notizie dal MIUR nonostante il ripetuto invio del *dossier*.

Un silenzio colpevole, perché nel frattempo Paolo Latella è stato lasciato solo e ha subito ripetutamente minacce di morte, mentre continuano a emergere nuove incredibili vicende: storie di ricatti, di buste paga false, di sfruttamento.

Il tutto, come nella migliore tradizione italiana, sulla pelle di lavoratori senza più speranze e disposti a tutto pur di entrare, un giorno, nella scuola pubblica.

Sollecitata da un'interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato Sil-

via Chimienti in data 4 giugno 2014, il Ministro Giannini ha dichiarato che il monitoraggio su questi fenomeni spetta agli uffici scolastici regionali e che in futuro saranno assunti 55 nuovi ispettori per potenziare le attività di controllo: « Il monitoraggio ispettivo dovrà essere intensificato – ha assicurato il Ministro – e riguardare non solo gli aspetti di valutazione dell'efficacia del sistema ma anche i profili legati all'utilizzo del personale ».

Le risposte fornite non hanno tuttavia soddisfatto gli interroganti, che hanno de-

ciso di procedere alla presentazione di questa proposta di inchiesta parlamentare.

Con l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui diplomifici si mira a porre un freno agli scandali descritti nel *dossier* del professor Latella, ma soprattutto a fare in modo che le istituzioni diano un segnale forte, di presenza e di consapevolezza del problema, in modo da scoraggiare l'ulteriore diffusione di queste pratiche illegali e mortificanti e, soprattutto, di affiancare e supportare la magistratura nelle sue indagini.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento della scuola paritaria e sulla condizione dei docenti in essa impiegati, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) indagare su episodi di sfruttamento indebito dei docenti verificatisi nelle scuole paritarie;

b) verificare il numero delle scuole paritarie che eroghino o abbiano erogato trattamenti economici inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docente del comparto scuola ovvero che richiedano o abbiano richiesto prestazioni lavorative gratuite a docenti in cambio dell'attribuzione del punteggio utile ai fini delle graduatorie;

c) indagare sul compimento di atti tesi a favorire il conseguimento, con modalità illecite e in violazione delle disposizioni vigenti, di promozioni a favore degli alunni iscritti e di diplomi di maturità a favore dei candidati;

d) verificare la piena attuazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, da parte delle scuole che abbiano fatto richiesta di parificazione;

e) indagare sulle criticità dei controlli incrociati in merito ai pagamenti degli stipendi ai docenti delle scuole paritarie;

f) indagare sulle modalità di accertamento da parte degli uffici scolastici regionali della sussistenza o della permanenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della parità alle scuole che ne hanno

fatto richiesta, stabiliti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62,

g) individuare metodologie di controllo più efficaci da parte degli uffici scolastici regionali, valutando l'opportunità di aumentare i loro poteri ispettivi e di controllo, al fine di garantire un monitoraggio costante e rigoroso nei confronti di tutte le scuole paritarie presenti nel territorio nazionale;

h) indagare sui motivi che hanno consentito alle scuole paritarie di continuare a esercitare pratiche illegali in merito al trattamento dei propri docenti e al rilascio di diplomi;

i) verificare l'adeguatezza delle procedure di selezione per il reclutamento del personale docente nell'ambito delle scuole paritarie e dei criteri adottati;

l) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità degli ispettori del lavoro e di individuare altre misure utili per impedire il ripetersi di pratiche illegali, garantendo l'efficienza e l'affidabilità delle strutture scolastiche paritarie e della loro organizzazione amministrativa;

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per l'istituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari,

secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari

nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

5. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 7.

6. La stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute della Commissione in locali separati, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso delle sedute, il presidente della Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

7. Delle sedute della Commissione e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

8. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 400.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui all'articolo 3, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I membri delle Camere e del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 7.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 3, comma 1, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente della Commissione, che può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo al rimborso delle spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso delle spese ed è corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di un'elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 8.

(Durata).

1. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua costituzione. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.

€ 1,00



170220003680